



COMUNE DI SAN GIORGIO DI SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10050
Piazza Cinque Martiri, 1

Tel. 0122.64.71.70/ 49.666

Fax 0122.643.642

e-mail: comune.sangiorio@libero.it

Cod. Fisc. 01271860015

ORDINANZA N. 18 del 28/02/2024

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO STRADA COMUNALE DELL'ALTAGNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO atto che a seguito delle precipitazioni piovose di questi ultimi tre giorni presumibilmente nella nottata odierna è collassato un tratto di muro di sottoscarpa della strada dell'Altagna in corrispondenza del Pilone Considerato che la presenza di un muro lato monte non consente di spostare il transito dei veicoli in sicurezza ad adeguata distanza dal cedimento;

Ritenuto pertanto necessario istituire a salvaguardia della pubblica incolumità il divieto di transito nella strada dell'Altagna nel tratto tra l'intersezione con la strada del Cimitero e circa 50 m prima della Chiesa parrocchiale laddove sarà posizionata la segnaletica a norma del codice della strada;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 20 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 7 del Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992)

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI TRANSITO

IN STRADA ALTAGNA

tratto tra intersezione strada Cimitero e 50 m prima della Chiesa Parrocchiale

A chiunque è fatto divieto di transitare nell'area interdetta alla circolazione veicolare.

L'inosservanza delle prescrizioni viabilistiche dettate dall'Ordinanza sarà punita ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del Suo Regolamento;

DISPONE

Che venga apposta apposita segnaletica nell'area interessata dal presente provvedimento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Che copia del presente provvedimento:

- venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune;
- venga affissa nell'area interessata;

Il personale indicato nell'art. 12 del D.Lgs n. 285/92 è incaricato della vigilanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs n. 285/92.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/90 n.241 avverte: il responsabile del procedimento è l'Ing. Massimo Biroglio contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministero Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/71 n.1199), oppure, in via alternativa, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 06/12/71 n.1034).

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedure di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. 495/92.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Massimo Biroglio

